

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La VI Commissione,
premessò che:

l'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) contiene una normativa nuova per i *provider* delle scommesse a totalizzatore, nonché per quelle a libro, il cui effetto meccanico sarebbe quello di ridurre dagli attuali otto ad uno solo i *service provider* autorizzati, essendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo fra l'altro assurdo che venga richiesta l'indicazione in esclusiva da parte di almeno 300 dei soli 803 concessionari presenti nel territorio italiano;

il problema è già stato sollevato da sottoscritti con l'interrogazione n. 5-03854 che, nel *question time* in Commissione del 25 gennaio 2005, ha avuto dal rappresentate del Governo una risposta che appare ai firmatari del presente atto da un lato evasiva e insoddisfacente, in quanto tesa quasi a giustificare il monopolio che di fatto verrebbe a crearsi nel campo delle scommesse a totalizzatore, e dall'altro lato contraddittoria, in quanto ne risulta che la stessa amministrazione autonoma dei Monopoli ha interpretato in merito il Consiglio di Stato;

il nuovo monopolio « legale » che verrebbe a crearsi comporterebbe una serie di conseguenze negative, quali:

a) gli scommettitori italiani avrebbero un'unica scelta, che porterebbe inevitabilmente ad avere un prodotto non competitivo sia nei confronti degli operatori stranieri che operano via *internet*, sia nei confronti degli operatori clandestini;

b) gli attuali concessionari che operano in autonomia (*service provider* di se stessi) dovrebbero buttare via inve-

stimenti effettuati e il *know how* già acquisito, per adottare viceversa le tecnologie e il *know how* del nuovo monopolista, con ulteriori conseguenze negative sull'occupazione e sui bilanci (investimenti non ancora ammortizzati);

c) i concessionari che attualmente operano con *service provider* differenti dal nuovo monopolista dovrebbero rescindere i relativi contratti e buttare via i connessi investimenti in termini di tecnologie e *know how*;

d) gli attuali *service provider* differenti dal nuovo monopolista sarebbero inevitabilmente portati al fallimento, con conseguenze gravi sull'occupazione di centinaia di persone altamente qualificate e sugli impegni economici assunti nei confronti delle istituzioni finanziarie;

in ogni caso la nuova norma non è conforme ai principi comunitari, costituendo inoltre una barriera insormontabile all'ingresso di nuovi operatori comunitari;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005, in senso antimonopolista e di riaffermazione della libertà di mercato, restituendo la facoltà per ciascun concessionario di convenzionarsi, mediante contratti rinnovabili di durata non superiore a 24 mesi, con un *service provider* di sua scelta, fermi restando per i *service provider* ed economici e gli obblighi convenzionali nei confronti dei Monopoli indicati nel predetto comma 288 dell'articolo 1;

ad adottare iniziative normative volte a considerare autorizzati, nelle more della stipula delle suddette nuove convenzioni con i Monopoli, tutti i *service provider* già attivi alla data del 31 dicembre 2004.

(7-00566) « Nannicini, Benvenuto ».